

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE****Per**

Monteverde	Sandra	MNT SDR 74M52 E488U	Genova
Annino	Maria Elena	NNN MLN 71R43 C621I	Genova
Bianco	Silvia	BNC SLV 72E65 D883P	Genova
Manunta	Sonia	MNN SNO 79S64 D969Z	Genova
Picasso	Simona	PCS SMN 80M71 D969F	Genova
Bernacchioni	Antonella	BRN NNL 66R58 D969D	Genova
Levaggi	Francesca	LVG FNC 83R67 D969P	Genova
Dini	Valentina	DNI VNT 88A63 D969J	Genova
Costi	Gabriella	CST GRL 64T57 A166I	Genova
Ena	Stefania	NEA SFN 76B63 D969A	Genova
Giorgetti	Nadia	GRG NDA 73M47 D969V	Genova
Furgeri	Stefania	FRG SFN 70R67 D969G	Genova
Briola	Evelyn	BRL VYN 71R48 E463Y	Genova
Mangiarulo	Stefania	MNG SFN 74E62 D969A	Genova
Mondello	Valentina	MND VNT 83M42 D969Q	Genova
Amoroso	Maddalena	MRS MDL 76E66 B872G	Genova
Cartasegna	Marina	CRT MRN 62A71 I657J	Genova
Mazzarello	Alessandra	MZZ LSN 72P69 D969U	Genova
Peirano	Stefano	\PRN SFN 63S69 Z614J	Genova
Francioni	Daniela	FRN DNL 82E60 H534X	Viterbo
Stefanelli	Laura	STF LRA 73M46 M082Q	Viterbo
Romano	Deborah	RMN DRH 71T66 M082H	Viterbo
Poli	Piera	PLO PRI 75C55 H501R	Viterbo
Poli	Anna	PLO NNA 82T49 M082O	Viterbo
Cardillo	Massimo	CRD MSM 71R29 F839G	Viterbo
Di Santo	Anna	DSN NNA 75D59 I855W	Viterbo
Ricci	Elisabetta	RCC LBT 68H50 H534T	Viterbo
Ceccarelli	Monica	CCC MNC 81A57 M082L	Viterbo
Curro'	Anna Maria	CRR NMR 83H61 M082T	Viterbo
Francioni	Anna Rita	FRN NRT 71S54 H534K	Viterbo
Di Francesco	Pamela	DFR PML 83M46 G716G	viterbo
Prati	Stefania	PRT SFN 78B50 D969E	Genova
Formisano	Maria Eugenia	FRM MGN 76S59 D969S	Genova
Squeri	Giulia	SQR GLI 83D70 C621G	Genova
Daveggio	Lorena	DVG LRN 78C54 I693C	Genova
Borghesi	Federica	BRG FRC 70E55 A657Y	Genova
D'Agostino	Francesca	DGS FNC 77H65 I138M	Genova
Truccone	Mirella	TRC MLL 59A45 D969Y	Genova

Podestà	Debora	PDS DBR 79T57 C621P	Genova
Dolfi	Pamela	DLF PML 79S67 C621Z	Genova
Fratini	Esmeralda	FRT SRL 69S50 B490N	Genova
Copello	Carmela	CPL CML 55P65 C621K	Genova
Bergamino	Claudia	BRG CLD 83E66 C621I	Genova
Tassano	Anna Maria	TSS NMR 65E51 I693J	Genova
Granelli	Maria Laura	GRN MLR 68L43 D969S	Genova
Pitino	Angela	PTN NGL 78P60 A522G	Genova
Friscione	Sabrina	FRS SRN 74C67 D969Z	Genova
Alampi	Rosa Maria	LMP RMR 59S56 I600T	Genova
Oddone	Maria Laura	DDN MLR 71D63 D969W	Genova
Formaggi	Silvia	FRM SLV 69C60 B114I	Viterbo
De Angelis	Alessandra	DNG LSN 81P42 C773G	Viterbo
Bicceri	Giuseppa	BCC GPP 65A51 H281Z	Viterbo
Cotrone	Emilia	CTR MLE 74B42 M082E	Viterbo
Marciani	Cristina	MRC CST 80M48 E812G	Viterbo
Aloia	Valeria	LAO VLR 71A68 A773C	Viterbo
Cherubini	Cristina	CHR CST 75B68 H501Q	Viterbo
Ficocelli	Alessia	FCC LSS 73D50 H501K	Viterbo
Castiglioni	Maria Ilenia	CST MLN 77M55 F499O	Viterbo
Pierini	Antonella	PRN NNL 66A47 L017B	Viterbo
Narduzzi	Anna	NRD NNA 73L64 B735U	Viterbo
Cannata	Antonino	CNN NNN 73D14 G793E	Viterbo
Petrone	Antonella	PTR NNL 75D47 G538J	Viterbo
Caria	Roberta	CRA RRT 81B68 D969H	Genova
Rotondo	Caterina	RTN CRN 58E70 L802N	Genova
Petrarca	Romina	PTR RMN 74M65 D969F	Genova
Pastorini	Tiziana	PST TZN 65T50 E488O	Genova
Lasagna	Edelwiess	LSG DWS 77E44 C621P	Genova
Forneris	Loredana	FRN LDN 67D48 D969C	Genova
Bertelli	Raffaella	BRT RFL 82L42 D969B	Genova
Latini	Chiara	LTN CHR 83D54 I225U	Genova
Briola	Valentina	BRL VNT 76T50 D969T	Genova
Crovo	Paola	CRV PLA 73M58 E488X	Genova
Uccelli	Lara	CCL LRA 73H59 H183L	Genova
Locatelli	Alessandra	LCT LSN 67C53 E488F	Genova
D'ALI	Teresa	DLA TRS 72A53 F537E	Genova
Incorvaia	Graziana	NCR GZN 71R43 D960K	Genova
Antola	Anna Maria	NTL NMR 72R67 B490F	Genova
Grifoni	Francesca	GRF FNC 83C63 B819Y	Genova
Cavagnaro	Manuela	CVG MNL 75M60 D969A	Genova
Sardo	Sabrina	SRD SRN 67D57 E488K	Genova
Bertagna	Viola	BRT VLI 82B49 C621Z	Genova
Arlotta	Marica	RLT MRC 66T60 D969S	Genova

Esposito	Assunta	SPS SNT 66P45 A064X	Genova
Valentini	Albertina	VLN LRT 61A52 C823G	Genova
Antonietti	Marina Pamela	NTN MNP 66T49 I852V	Genova
Grandati	Giulia	GRN GLI 79A44 F205D	Genova
Lauria	Angelica	LRA NLC 80T43 C621A	Genova
Trucco	Valentina	TRC VNT 81D62 D969D	Genova
Guarnera	Maria	GRN MRA 69L61 C710X	Genova
Boggiano	Rosanna	BGG RNN 69C44 F173C	Genova
Boggiano	Elisabetta	BGG LBT 70E50 C621Y	Genova
Caveduri	Stefania	CVD SFN 78C70 D969K	Genova
Manca	Fulvia	MNC FLV 67E67 D969P	Genova
Dalfo	Laura	DLF LRA 70C69 I693I	Genova
Bellagamba	Anna	BLL NNA 61H50 E488X	Genova
Biggi	Rosanna	BGG RNN 68T58 D969B	Genova
Casale	Cinzia	CSL CNZ 68P53 C621B	Genova
Iacomino	Daniela	CMN DNL 78T45 L219J	Genova
Nistri	Teresa	NST TRS 58P59 D508A	Genova
Brunetti	Giusj	BRN GSJ 82D49 A080X	Genova
Nebbione	Giulia	NBB GLI 83M48 D969X	Genova
Cevasco	Roberta	CVS RRT 69C47 D969B	Genova
Gambino	Gaetana	GMB GTN 74P48 D969C	Genova
Bussi	Mara	BSS MRA 80T50 D969K	Genova
Balzarini	Sara	BLZ SRA 79T44 D969I	Genova
Matera	Stefania	MTR SFN 82B46 D969Y	Genova
Mercuri	Anna	MRC NNA 76T59 D969F	Genova
Rossi	Daniela	RSS DNL 75S68 D969A	Genova
Nobile	Vincenzina	NBL VCN 59C46 A089K	Genova
Crisonà	Paolina	CRS PLN 57R46 D268Q	Genova
Cavaliere	Silvana	CVL SVN 68R57 D969T	Genova
Turbino	Laura	TRB LRA 68C65 D969S	Genova
Parodi	Nicolo'	PRD NCL 78T25 D600Z	Genova
Mangione	Caterina	MNG CRN 56P56 H221V	Genova
Pichereddu	Elena	PCH LNE 83P56 D969X	Genova
Butto'	Sara	BTT SRA 78M68 D969W	Genova
Maglione	Luana	MGL LNU 72S46 D969Y	Genova
Orru'	Laura	RRO LRA 70B46 D969M	Genova
Giani	Simona	GNI SMN 69M55 D969Z	Genova
Barbetta	Gaetanina	BRB GNN 70D62 A024Z	Genova
Robotti	Simona	RBT SMN 79B68 D969S	Genova
Pinasco	Paola	PNS PLA 65H52 E488E	Genova
Cutillo	Elisabette	CTL LBT 66E69 E488Z	Genova
Sanguineti	Sonia	SNG SNO 74M63 I693B	Genova
Scarpenti	Cristina	SCR CST 95H55 C621F	Genova
Visconti	Katia	VSC KTA 72T46 L049Q	Genova

Rocchi	Marina	RCC MRN 60E56 D969N	Genova
Mazzocco	Maximiliano	MZZ MML 81A02 D969C	Genova
Palermo	Giulia	PLR GLI 74C50 D969T	Genova
Solari	Emanuela	SLR MNL 82S60 D969J	Genova
Ravera	Matteo	RVR MTT 70B19 D969Q	Genova
Giaccherini	Laura	GCC LRA 64M59 D969Z	Genova
Malatesta	Cinzia	MLT CNZ 80S53 D969C	Genova
Anemone	Arianna	NMN RNN 80M56 C621W	Genova
Cuneo	Daniela	CNU DNL 82B54 D969Y	Genova
Caputo	Nunzia	CPT NNZ 71D43 A479J	Genova
Reina	Alessandro	RNE LSN 81S64 C621C	Genova
Falzetti	Gabriele	FLZ GRL 84A06 I225J	Genova
Barresi	Enza	BRR NZE 73H66 H183P	Genova
Sbarbaro	Daniela	SBR DNL 74M57 E488A	Genova
Graziano	Paola	GRZ PLA 66H47 C665N	Genova
Franzone	Emanuela	FRN MNL 77H51 D969I	Genova
Vitale	Elisa	VTL LSE 80S57 D969I	Genova
Biggi	Marzia	BGG MRZ 74A57 D969F	Genova
Brugarino	Valeria	BRG VLR 81L44 C351V	Genova
Cella	Serena	CLL SRN 83T68 I225S	Genova
Napolitano	Claudia	NPL CLD 67H53 B111X	Genova
Calabrese	Fiorella	CLB FLL 70M57 F205M	Genova
Pivetta	Valeria	PVT VLR 65S55 L727V	Genova
Nigro	Matteo	NGR MTT 71P28 D969Q	Genova
Cammarata	Antonia	CMM NTN 66E46 H281O	Genova
Garbarino	Stella	GRB SLL 79E64 D969K	Genova
Catalano	Barbara	CTL BBR 71B44 D969Y	Genova
Casanova	Giorgia	CSN GRG 74A69 D969H	Genova
Finelli	Maria Teresa	FNL MTR 81E55 A783W	Genova
Vartuca	Debora	VRT DBR 81S44 D122M	Genova
Andoli	Valentina	NDL VNT 77S43 D969D	Genova
Badaracco	Valentina Ilaria	BDR VNT 80L60 D969W	Genova
Zazza	Giovanna	ZZZ GNN 62P60 H501B	Viterbo
Gregori	Daniela	GRG DNL 82L61 M082I	Viterbo
Pagliacci	Patrizia	PGL PRZ 80R58 M082I	Viterbo
Fiani	Elisa	FNI LSE 81S59 M082A	Viterbo
Micheli	Laura	MCH LRA 72E66 H534H	Viterbo
Armeni	Cristina	RMN CST 72D43 I921L	Viterbo
Saiu	Silvia	SAI SLV 76R42 H534Q	Viterbo
Cignini	Giuliana	CGN GLN 78R65 L814Q	Viterbo
Zaccani	Alessandra	ZCC LSN 83T60 M082F	Viterbo
Libriani	Anna Maria	LBR NMR 78A57 H501Z	Viterbo
Fabbrizi	Paola	FBB PLA 82H55 G716Y	Viterbo
De Angelis	Isabella	DNG SLL 75H51 M082I	Viterbo

Grassi	Monia	GRS MNO 78A60 H501N	Viterbo
Gravante	Rosa	GRV RSO 74M49 E158V	Viterbo
Boldrini	Michela	BLD MHL 82L45 H534C	Viterbo
Di Napoli	Claudia	DNP CLD 73D47 F839Y	Viterbo
Spaziani	Maria Cristina	SPZ MCR 69T70 A345Y	Viterbo
Mariani	Orietta	MRN RTT 59M54 D870H	Viterbo
Fogla	Alessandra	FGL LSN 66C63 M082U	Viterbo
Pesciaroli	Gabriella	PSC GRL 83D48 M082Z	Viterbo
Mariani	Sara	MRN SRA 75R62 M082S	Viterbo
Regis	Eleonora	RGS LNR 72P63 H501Z	Viterbo
Pacelli	Vincenzo	PCL VCN 77L11 M082Z	Viterbo
De Santi	Anna	DSN NNA 63L59 H501Q	Viterbo
Dominici	Romilde	DMN RLD 72M64 M082L	Viterbo
Cipolla	Sonia	CPL SNO 63S62 H501H	Viterbo
Proietti	Valentina	PRT VNT 79T64 H501N	Viterbo
Serra	Maria Assunta	SRR MSS 72C44 E903S	Viterbo
Mengarelli	Irene	MENGARELLI	Viterbo
Grandolini	Francesca	GRN FNC 82T42 D024I	Viterbo
Gabrielli	Valentina	GBR VNT 77H53 C773O	Viterbo
Serapica	Emanbuela	SRP MNL 72E70 I855A	Viterbo
Batocco	Federica	BTC FRC 77M71 M082K	Viterbo
Carrazza	Silvia	CRR SLV 82D63 H501E	Viterbo
Meli	Carmen	MLE CMN 74E60 A494F	Viterbo
Zena	Mara	ZNE MRA 77P52 M082Y	Viterbo
Pugliesi	Cinzia	PGL CNZ 78M48 L117Z	Viterbo
Paparozzi	Irene	PPR RNI 81S58 D024M	Viterbo
D'Aurelio	Sara	DRL SRA 78L23 C632N	Viterbo
China	Fabiola	CHN FBL 77S59 D024V	Viterbo
Purchiaroni	Simona	PRC SMN 72D41 M082A	Viterbo
Bacello	Enrica	BCC NRC 74E66 A577O	Viterbo
Floris	Silvia	FLR SLV 80D56 H534X	Viterbo
Ciuferri	Elisa	CFR LSE 81S58 M082X	Viterbo
Randelli	Emanbuela	RND MNL 77A51 M082X	Viterbo
Ferraro	Chiara	FRR CHR 81R64 M082N	Viterbo
Silvestri	Claudia	SLV CLD 81P51 F499K	Viterbo
Celenza	Claudia	CLN CLD 79D53 L117P	Viterbo
Costantini	Lucia	CST LCU 67T53 L310L	Viterbo
Pagliaccia	Brunella	PGL BNL 65R54 F499B	Viterbo
Rita	Sabrina	RTI SRN 81D64 M082X	Viterbo
Iannone	Rita	NNN RTI 68R65 M082M	Viterbo

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti **Massimo Pistilli** (codice fiscale PSTMSM65P02M082V; fax 0761/322595, indirizzo di posta certificata massimopistilli@pecordineavvocativiterbo.it) e **Stefania Reho** (codice fiscale

RHESFN72S67A001T; fax 06/39731455, indirizzo di posta certificata stefaniareho@pecordineavvocativiterbo.it), come da rispettive deleghe in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma via Nazario Sauro n. 16,

Contro

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (d'ora innanzi anche semplicemente MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

per l'annullamento

previa sospensiva, del **D.M. n. 495 del 22 giugno 2016** (cfr. all. 2 – copia testo DM 375/14 – provvedimento impugnato) in virtù del quale è stata disposta la riapertura della Graduatoria ad Esaurimento (GAE) per il triennio 2014 – 2017 concedendo l'iscrizione definitiva a coloro che avevano nel frattempo conseguito titoli di abilitazione all'insegnamento laddove non è compresa l'iscrizione di coloro che sono in possesso della predetta abilitazione in virtù di **diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002**, nonché di ogni altra norma correlata, presupposta e/o consequenziale.

FATTO

Con **decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016** (cfr. sempre all. 2) il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha disposto la riapertura delle graduatorie ad esaurimento dei docenti per il triennio 2014-2017, disciplinandone l'aggiornamento.

Il che significa per i docenti della Scuola la speranza di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato (uno dei tanti) per un anno scolastico mediante selezione dalle graduatorie di istituto.

Non si entra nel merito della *legittimità* o meno di tale normativa pretesemene giustificativa di un meccanismo di reiterazione indiscriminata di contratti a termine, non essendo questa la (pur autorevole) Sede.

Si ritiene però che sia giusto (in senso di esplicazione di giustizia) inquadrare la vicenda per cui è causa nel più complesso triste quadro dei conferimenti di supplenze nella scuola, cercando di non nascondere il *clima* che si respira all'inizio

di ogni anno scolastico quando ogni lavoratore può sapere se nei successivi (al massimo) dieci mesi potrà o meno percepire una (pur minima) retribuzione.

Tanto più oggi, e ciò è anche il fondamento della istanza cautelare, l'inserimento nella GAE è indice di maggior speranza per il docente, il quale può confidare in una successiva (a volte certo grazie al punteggio ottenuto nel corso degli anni di precariato all'interno delle graduatorie di Istituto) immissione in ruolo.

Ed infatti il DM 495/2016 espressamente considera "la necessità di fissare anche per l'a.s. 2016/2017 un termine congruo in relazione sia alle cadenze temporali, **normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi**, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le **assunzioni a tempo indeterminato** e a tempo determinato per il citato anno scolastico".

Nell'indicare, però, la tipologia dei destinatari, e quindi gli aventi diritto all'inserimento nella GAE, il decreto ministeriale omette di considerare coloro che hanno conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale, considerato ora abilitante.

Nonostante ciò, i ricorrenti resteranno inseriti nelle graduatorie di istituto (inidonee all'assunzione a tempo indeterminato), essendo stata a loro preclusa la disciplina dell'aggiornamento delle graduatorie per il corrente anno scolastico

Proprio il DM 495/2016, e con esso ogni norma o atto correlato ad esso, con il presente atto si impugna per i seguenti molteplici e concomitanti motivi in

Diritto

Violazione di legge: R.D. 6 maggio 1923 n. 1054; Decreto Presidente della Repubblica 09/05/1994 n. 487; art. 3 Costituzione.

Eccesso di potere: disparità di trattamento, travisamento ed errata valutazione dei fatti, falsità del presupposto, ingiustizia manifesta e violazione del procedimento.

Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione ed erronea applicazione dei criteri di valutazione, contraddittorietà, illogicità manifesta, arbitrarietà.

Il decreto ministeriale impugnato non tiene conto di quanto ormai *è pacificamente riconosciuto dal Giudice Amministrativo: il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha valore abilitante e conferisce il titolo per l'inserimento in GAE.

Tutti coloro che sono in possesso del predetto titolo di studio rilasciato fino all'anno scolastico 2001/2002 dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) venivano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, essendo loro assolutamente precluso l'accesso alle GAE (non abilitati).

E ciò in aperto contrasto con quanto portato dall'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 (***L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. E' impartita negli istituti magistrali. L'istituto magistrale è di sette anni: i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore.***) in combinato disposto con l'art. 197 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (***1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali. (...)***).

Si precisa, peraltro, che nella prima fascia delle graduatorie d'istituto figurano coloro che per la medesima classe di concorso sono inseriti anche nella graduatoria ad esaurimento; in seconda fascia gli aspiranti non inseriti nella graduatoria ad esaurimento ma dotati di specifica abilitazione e/o idoneità all'insegnamento; in terza fascia, infine, coloro che, ancora sprovvisti di abilitazione e non inseriti in graduatoria ad esaurimento, sono forniti del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Dunque, coloro che avevano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 venivano considerati sprovvisti di abilitazione ma forniti del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento (!).

Ciò posto, a margine del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da 220 aspiranti docenti di scuola primaria e/o dell'infanzia anche avverso il D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 che, tra le altre cose, negava ai docenti in possesso del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di poter essere inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia, il Consiglio di Stato ha reso un parere in occasione dell'adunanza della Sezione II del 5 giugno 2013.

Ebbene, proprio richiamando la normativa testé fedelmente riportata, **il Consiglio di Stato non esita a qualificare come illegittimo il citato D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia.**

Così prosegue il Consiglio di Stato: *“La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario che sanciscono **la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio.** In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

Ciò è sancito, inoltre, dal D. M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto, sotto questo profilo, il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l' a.s. 2001/2002. (...)” (cfr. sempre all. 5).

Ed è sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014 che viene pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014** con il quale si recepisce *in toto* il citato parere reso dal Consiglio di Stato relativamente al **valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale** (e relative sperimentazioni) conseguiti, appunto, entro l'anno scolastico 2001/2002 (cfr. all. 6 – copia DPR del 25/3/2014 in GU n. 111 del 15/5/2014).

C'è da dire, però, che, acquisito per le ragioni illustrate il riconoscimento del pieno valore abilitante del titolo magistrale, il passaggio dalla III alla II fascia delle graduatorie di istituto è ben poca cosa rispetto all'agognato accesso alle graduatorie ad esaurimento a cui di fatto si ambisce...

Accesso oggetto del presente giudizio.

È, infatti, solo dalle GAE (al 50% oltre che dalle graduatorie di concorso per il principio del c.d. doppio canale), e non già dalle graduatorie di istituto, che l'avversa Amministrazione attinge per il conferimento delle cattedre a tempo indeterminato!

Ed è questo che legittimamente chiedono anche gli odierni ricorrenti!

Ma ancora una volta il Ministero fa muro a queste istanze rammentando a tutti gli interessati, ed evidentemente anche ai ricorrenti tra questi, che la legge n. 296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e che, pertanto, non sono previsti nuovi inserimenti.

Ma nella misura in cui nelle more un titolo è riconosciuto abilitante, allo stesso modo necessariamente l'aggiornamento delle GAE, disposto dal decreto ministeriale impugnato deve prevedere l'inserimento anche di coloro che sono muniti del medesimo titolo!

Se è indubbiamente vero che a partire dal 2006 le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento è altrettanto vero che il titolo magistrale in discussione è quello conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

E se, come è stato solennemente sancito, da ultimo, anche dal DPR del 25 marzo 2014, quel titolo magistrale ha un valore abilitante pieno ed incondizionato, **lo aveva ab origine**, sin dal momento in cui ciascuno degli interessati, e i ricorrenti tra questi, lo hanno conseguito.

E, se a questo titolo abilitante *ex lege* fosse stato correttamente riconosciuto il suo pieno ed incondizionato valore, di certo gli odierni ricorrenti (e forse molti se non tutti gli interessati) avrebbero fatto istanza di inserimento nelle graduatorie permanenti quando ancora non erano state trasformate in graduatorie ad esaurimento accedendovi, evidentemente, a pieno titolo!

Non si può, peraltro, non tornare ancora alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 che ha consentito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti al pari degli odierni ricorrenti.

Non vi è ragione alcuna, quindi, per cui oggi controparte neghi agli odierni ricorrenti questo stesso accesso sulla base del solo presupposto della particolare natura delle GAE, natura – lo si ribadisce – acquisita a decorrere dal 2006 e non già in epoca antecedente.

Tantopiù alla luce della recente giurisprudenza, il decreto ministeriale non ha ragione nell'imporre tale esclusione!

Tutti i docenti richiamati in epigrafe, allora, poiché muniti di un diploma magistrale conseguito in epoca antecedente l'anno scolastico 2001/2002, titolo pienamente abilitante, possono e devono legittimamente accedere alle graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria.

Ed invece, per l'appunto, il DM 495/2016 integra (potremmo dire reitera) palesemente violazione dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione e di rispetto della parità di trattamento.

Ed ancora il Consiglio di Stato recentemente ha disposto l'inserimento in GAE con riserva anche ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato proprio al fine di evitare si incorra in patenti disparità di trattamento tra categorie di lavoratori aventi medesimi requisiti.

In questo senso, infatti, riconosciuto anche in via ordinaria d'urgenza, il decreto ministeriale impugnato concretizza una grave disparità di trattamento,.

A meno che il MIUR non preveda (altro aspetto dell'illegittimità del decreto impugnato) che siano ammessi tutti coloro che sono muniti di titolo abilitante entro la data di scadenza dell'aggiornamento della graduatoria.

E quindi anche ai ricorrenti.

Solo in questo caso verrebbe garantito il rispetto della legge e la parità di trattamento.

E con ciò il rispetto della Carta Costituzionale, del quale si chiede che Codesto Tribunale sia garante eventualmente valutando ipotesi di verifica di incostituzionalità della norma impugnata.

L'aggiornamento delle graduatorie dovrebbe essere consentito a tutti gli abilitati.

Diversamente, la condotta del Ministero appare non soltanto illegittima (per violazione di legge ed eccesso di potere) ma altresì foriera di gravi danni, patrimoniali e professionali, di cui sin d'ora si chiede il ristoro.

Danni pari alle retribuzioni non percepite per diniego di incarico o incarico ridotto fino all'eventuale immissione in ruolo (il danno di inserimento in graduatoria dilaga progressivamente anche per gli anni successivi), oltre al danno professionale e da perdita di *chance*.

Un breve cenno in punto di giurisdizione e competenza territoriale, precisando la pacifica devoluzione a Codesto Foro trattandosi di impugnazione di atti di

autorità centrale che attrae poi, per connessione, anche gli atti applicativi emessi da organi o enti periferici.

Istanza cautelare

I ricorrenti potrebbero (cosa quasi certa) non “concorrere” con il prossimo piano di assunzioni in ruolo, in quanto non inseriti in GAE.

E le GAE, lo dice la parola, sono ad esaurimento, per cui non sono previste ulteriori aggiornamenti o integrazioni.

I ricorrenti potrebbero esserne definitivamente esclusi e non essere più destinatari di contratti di lavoro neppure a tempo determinato.

La perdita di opportunità è palese.

Non vi è dubbio che sussista, allora, nel caso che ci occupa un ***periculum grave***, **irreparabile ed imminente**.

Il danno è irreparabile ed irreversibile ed il provvedimento di sospensione avrebbe efficacia concreta, ponendo rimedio al danno subendo, soltanto se emesso in tempo utile per l’approvazione della graduatoria definitiva a seguito della procedura di aggiornamento e prima dei conferimenti di incarichi a tempo indeterminato e determinato.

Allo stesso tempo, stante l’evidente *fumus boinis juris* per le ragioni già dedotte, è interesse di tutte le parti, lavoratori ed Amministrazione che diversamente potrà trovarsi a risarcire danni elevati, avere una prima decisione quantomeno cautelare.

Del che è formale istanza.

Si chiede, pertanto, che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia sospendere il decreto ministeriale impugnato, ovvero consentire l’iscrizione con riserva i ricorrenti in quanto abilitati mediante percorsi speciali formativi abilitanti istituiti da norme di legge.

Al contrario, in caso di esclusione, il pregiudizio diverrebbe definitivo, e assai oneroso sarebbe per l’Amministrazione l’onere di risarcire il danno (sia pur nella forma di danno da *chance*) all’eventuale esito positivo del giudizio, specie tenuto conto dell’elevato numero dei concorrenti esclusi – tutti possibili ricorrenti.

Tanto premesso e rilevato, i docenti come in epigrafe rappresentati e difesi,

Ricorrono

all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contro il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale di Stato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 perché voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

sospendere gli atti impugnati in via cautelare, anche inaudita altera parte, con consequenziale inefficacia del DM 495/2016 laddove non è compresa l'iscrizione in GAE di coloro che sono in possesso della predetta abilitazione in virtù di **diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002**, nonché di ogni altra norma correlata, presupposta e/o consequenziale.

Ed anche nel merito

anche previa eccezione di incostituzionalità, dichiarare illegittimo il DM 495/2016 e con esso tutti gli atti correlati perché viziato nel merito e nella procedura, e, per l'effetto anche in subordine

Ordinare all'Amministrazione resistente di consentire ai ricorrenti di iscriversi nella rispettiva graduatoria ad esaurimento provinciale (Scuola Infanzia e/o Scuola Primaria) con ogni effetto, ivi compreso e in particolare l'eventuale conferimento di contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ovvero

In ogni caso, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, danno alla professionalità e da perdita di chance - da liquidarsi in via equitativa - nonché danno di natura patrimoniale - da quantificarsi nell'importo del mancato guadagno rispetto all'ultimo contratto per ogni anno scolastico fino all'immissione in ruolo - o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari".

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte, tutti richiamati nel presente atto.

Si dichiara, infine, che il presente giudizio, di valore indeterminato, verte in materia di lavoro ed è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro 350,00.

Con osservanza,

Avv. Massimo Pistilli

Avv. Stefania Reho